SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 26 ottobre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 2009.

Autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento finanziario, richiesta dal Seminario Vescovile di Terni, assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006. *(09A12527)* . . . . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Séverine Quoniam, di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. *(09A12519)* Pag. 2

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Svetlana Kuznetsova, di titolo di formazione professionale estero, abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. *(09A12321)* . . . . Pag. 3

Ministero della giustizia

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Terrano Giuseppe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(09A12295)* . . . . Pag. 4

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Abenavoli Tancredi Saverio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(09A12296)* . . . . Pag. 5

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zadrima Aldina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(09A12297)* . . . . Pag. 6

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Montejo Rey Eduardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(09A12298)* . . . . Pag. 7

DECRETO 7 ottobre 2009.

Modifica al decreto 1° luglio 2009 relativa al riconoscimento, alla sig.ra Somri Sanabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(09A12299)* . . . . Pag. 7

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Luche Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(09A12504)*. . . . . Pag. 7

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Manili Amerigo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(09A12505)*. . . . . Pag. 8

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Coroama Jeny Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(09A12506)*. . . . . Pag. 9

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Puetter Carol Mije, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(09A12507)* . . . . Pag. 10

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 ottobre 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni. *(09A12727)* . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 26 agosto 2009.

Composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. *(09A12530)* . . . Pag. 14

DECRETO 5 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Solado Gold SL». *(09A12526)* . . . . Pag. 17

DECRETO 6 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Folicur AE». *(09A12525)* . . . . Pag. 21

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Stefan Gattenloehner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A12509)* . . . . Pag. 24

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «COAP Organizzazione di produttori società cooperativa a r.l.», in Sabaudia. *(09A12502)* . . . . Pag. 24

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa sociale S.H.A.R.P. - V.A.I.E. a r.l.», in Roma. *(09A12503)*. . . . . Pag. 25

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Canicchio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(09A12513)*. . . . . Pag. 25

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Zuccaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(09A12512)*. . . . . Pag. 26

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Michele Buonomo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(09A12514)* . . . . Pag. 26

DECRETO 2 ottobre 2009.

Prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1157, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. *(09A12528)* . . . . Pag. 27

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 1° ottobre 2009.

Iscrizione dell'organismo denominato «Biozoo Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG). *(09A12521)* . . . . Pag. 28

DECRETO 5 ottobre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa» in Pescara, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(09A12523)*. . . . . Pag. 29

DECRETO 12 ottobre 2009.

Iscrizione della varietà di sorgo Silage King al relativo registro nazionale. *(09A12510)* . . . . Pag. 31

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 30 settembre 2009.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti da finanziamenti già concessi, per mutui relativi a progetti per la sicurezza e la riqualificazione di strade della provincia di Isernia. *(09A12522)* . . . . Pag. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Rilascio di *exequatur* *(09A12520)* . . . . Pag. 32

Ministero dell'economia e delle finanze:

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Classica Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., in Milano. *(09A12616)* . . . . Pag. 32

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «HydroDoxx 500 mg/g» *(09A12516)* Pag. 32

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxicillina Triidrato 80% - Ascor Chimici». *(09A12518)*. . . . . Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan L». *(09A12517)* . . . . Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Diluente Suvaxyn» *(09A12508)*. . . . . Pag. 33

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rilexine 500 HL asciutta». *(09A12515)* . . . . Pag. 33

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale *(09A12618)* . . . . Pag. 34

Ministero dello sviluppo economico:

Autorizzazione alla società «Santa Vittoria - Soc. Agr. Coop», in Carpaneto Piacentino all'istituzione di un magazzino generale. *(09A12524)* . . . . Pag. 37

Agenzia italiana del farmaco:

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Dual Sanitaly S.p.a.», in Bordighera. *(09A12511)* . . . . Pag. 37

Comunicato di rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 179/2005 del 21 dicembre 2005 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosiced». *(09A12529)*. . . . . Pag. 37

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/393 del 25 maggio 2009 dell'Agenzia italiana del farmaco, riguardante la variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Siccafluid». (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009). *(09A12617)* . . Pag. 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Marco Apicella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11954)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Teodora Anca Câmpean, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A11955)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Cosima Blasi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11956)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miclea Ilinca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11957)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iacob Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11958)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Florescu Florentina Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11959)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Brigit Redl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A11960)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bodo Wilhelm Stuhlmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A11961)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Calugaru Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11962)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popovici Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11963)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nistor Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11964)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Apostol Pop Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11965)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pintilie Liliana Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11966)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Balinisteanu Nechifor Alina Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11967)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Negrut Liviu Costel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11968)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Preda Mihai Sorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11969)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Piftor Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11970)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Floarea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11971)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Nastasachi Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11972)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pintea Maria Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11973)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11974)*

DECRETO 25 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aycart Tortosa Humilde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(09A11975)*

DECRETO 25 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paczolayne' Kovacs Monika Melinda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11976)*

DECRETO 25 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tobolova' Eva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11977)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stezar Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11978)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Socaci Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11979)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rad Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11980)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreica Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11981)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dridi Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11982)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Juby Paul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11983)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Belhouchette Wassef, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11984)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Boufares Mohamed Azouz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11985)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Punneliparambil Jacob Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11986)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Manolache Ionela Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11987)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andritoiu Verginia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11988)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Harasztosi Luminita Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11989)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ungur Csoff Ana Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11990)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fluturas Condruz Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11991)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tigoianu Marin Puica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11992)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghita Ivan Alina Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11993)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dascalu Bataga Mioara Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11994)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonescu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11995)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iscrulescu Angelica Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11996)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Filip Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11997)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Penciu Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11998)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dumitru Catalin Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A11999)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bungeanu Calin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12000)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bondar Pop Silvia Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12001)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Balint Simon Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12002)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carstei Matei Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12003)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Buca Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12004)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Baduna Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12005)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocoiu Irina Tereza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12006)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Citia Ciprian Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12007)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miranda Palomino Rosa Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12008)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Lizarraga Lola Emperatriz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12009)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Reyes Aranda Karina Ivonne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12010)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Morales Nuñez Carmela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12011)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Yuen Betetta Arletty Leonor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12012)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palwinder Kaur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12013)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzalez Arce Jackeline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12014)*

DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ungureanu Elena Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12015)*

DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Judele Stefan Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12016)*

DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lascu Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12017)*

DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ungureanu - Iftimie Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12018)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 2009.

Autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento finanziario, richiesta dal Seminario Vescovile di Terni, assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250;

Visto in particolare, l'art. 8-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 250/2002, di modifica ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 marzo 2006, serie generale, supplemento ordinario n. 54, recante ripartizione dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale per l'anno 2005, con il quale è stata assegnata al Seminario Vescovile di Terni la somma di euro 16.000,00 per «Interventi di restauro e risanamento conservativo dell'ex Seminario Vescovile di Terni da destinare a museo diocesano»;

Vista la nota del 13 ottobre 2008, con la quale l'Ente ha trasmesso la documentazione finale relativa ai rilievi ed alle indagini eseguiti con il contributo;

Vista la nota del 16 febbraio 2009 prot. n. 84/09 con la quale l'Ente, a rettifica di quanto comunicato con la nota del 13 ottobre 2008, informa che i rilievi e le indagini sono stati eseguiti con altri fondi e pertanto chiede l'autorizzazione all'utilizzazione del contributo per il «Restauro del materiale lapideo - stemma e portale dell'ex Seminario Vescovile di Terni»;

Vista la nota del 27 febbraio 2009 prot. Di.CA 2967/2.4.9.3 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Servizio di segreteria dipartimentale ha trasmesso la documentazione tecnica al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici per l'acquisizione del parere di merito;

Visto il verbale della riunione del 19 marzo 2009, nel quale il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esprime parere favorevole alla nuova proposta progettuale, riservandosi di formalizzare il predetto parere successivamente a cui il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze si uniforma;

Vista la nota del 15 aprile 2009 prot. n. 8725/19.04.10/191, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici conferma il parere espresso, con la raccomandazione di acquisire agli atti il parere della Soprintendenza competente;

Vista la nota del 22 maggio 2009 prot. Di.CA 7867/2.4.9.3 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio - ha richiesto all'Ente il parere della Soprintendenza competente;

Vista la nota dell'8 giugno 2009 prot. n. 379/09 con la quale il Seminario Vescovile di Terni trasmette la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria del 28 maggio 2009 prot. n. 10555 con la quale autorizza l'esecuzione dei lavori in argomento;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata l'opportunità di procedere;

Decreta:

Il Seminario Vescovile di Terni è autorizzato alla variazione dell'intervento finanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006 per:

«Restauro e risanamento conservativo dell'ex Seminario Vescovile di Terni da destinare a museo diocesano» per un importo di € 16.000,00;

a «Restauro dei parati lapidei - stemma e portale dell'ex Seminario Vescovile di Terni da destinare a museo diocesano» per un importo di € 16.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 251

09A12527

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Séverine Quoniam, di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Séverine Quoniam, cittadina francese, nata a Caen il 4 marzo 1969, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale francese di guide interprète régional ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito territoriale di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue inglese, francese e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 21 luglio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi diciotto oppure in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Acquisito agli atti il parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Séverine Quoniam, cittadina francese, nata a Caen il 4 marzo 1969, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue inglese, francese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di mesi diciotto oppure di una prova attitudinale orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Séverine Quoniam un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi - tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Séverine Quoniam, nata a Caen il 4 marzo 1969, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese, francese e italiano, le materie oggetto della misura compensativa, da svolgere in lingua italiana, sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di diciotto mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

09A12519

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Svetlana Kuznetsova, di titolo di formazione professionale estero, abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Vista l'istanza della sig.ra Svetlana Kuznetsova, cittadina russa, nata a Leningrado il 6 gennaio 1973, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito territoriale di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 maggio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale da effettuarsi presso la provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la sig.ra Svetlana Kuznetsova possiede una carta di soggiorno per stranieri a tempo indeterminato rilasciata dalla questura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Svetlana Kuznetsova, cittadina russa, nata a Leningrado il 6 gennaio 1973, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: russo e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1, è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Svetlana Kuznetsova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il capo del Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig. ra Svetlana Kuznetsova, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito territoriale: Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Svetlana Kuznetsova risulta essere un «professionista» già qualificato nella Federazione Russa e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: russo e italiano, la prova attitudinale orale nelle materie sottoelencate dovrà essere sostenuta in lingua italiana.

Cultura storico-artistica generale

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

09A12321

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Terrano Giuseppe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Terrano Giuseppe, cittadino italiano, nato a Palermo il 17 febbraio 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'«Università di Camerino» in data 19 ottobre 2000 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 1° settembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritto all'«IL.lustre Col.Legi d'Advocats de LLeida» dall'11 febbraio 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo del 19 novembre 2002;

Visto che l'istante dimostra di essere iscritto nella Sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti dal 12 marzo 2009;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2005/2006 presso la Corte d'appello di Palermo;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Terrano Giuseppe, cittadino italiano, nato a Palermo il 17 febbraio 1972, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12295

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Abenavoli Tancredi Saverio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Abenavoli Tancredi Saverio, cittadino italiano, nato a Reggio Calabria il 27 agosto 1969, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo» in data 27 ottobre 2000 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 4 settembre 2007 dal «Ministerio de Ciencia y Innovation»;

Considerato che è iscritto all'«IL-Lustre CoL-Legi d'Avocats» di Sant Feliu de LLobregat dal 20 febbraio 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria in data 13 novembre 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Abenavoli Tancredi Saverio, cittadino italiano, nato a Reggio Calabria, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12296

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zadrima Aldina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Zadrima Aldina, nata a Shkoder (Albania) il 27 marzo 1977, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Juriste», conseguito presso l'«Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi"» in data 24 luglio 1999;

Considerato che è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve te Shqiperise Keshilli Drejtues» dal 1° novembre 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Vicenza in data 19 novembre 2007, con scadenza il 19 novembre 2009;

Visto l'art. 49, co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zadrima Aldina, nata a Shkoder (Albania) il 27 marzo 1977, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12297

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Montejo Rey Eduardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza del sig. Montejo Rey Eduardo, nato a Madrid il 15 maggio 1974, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginiero Tecnico Aeronauticos», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere», sez. B;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginiero Tecnico Aeronauticos» conseguito presso l'«Universidad Politecnica de Madrid» in data 15 luglio 1998;

Considerato che l'istante è iscritto al «Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Aeronauticos de Espana» dal 10 marzo 2009;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere», sez. B, settore industriale e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Montejo Rey Eduardo, nato a Madrid il 15 maggio 1974, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A12298

DECRETO 7 ottobre 2009.

Modifica al decreto 1° luglio 2009 relativa al riconoscimento, alla sig.ra Somri Sanabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 1° luglio 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Social Work», conseguito in Israele dalla sig.ra Somri Sanabel, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Assistenti sociali;

Rilevato che in detto decreto è stato scritto tra le misure compensative «Deontologia e ordinamento professionale» al posto di «Etica e deontologia professionale» come previsto dal regolamento degli Assistenti sociali;

Vista l'istanza di correzione inviata dal Consiglio nazionale degli assistenti sociali in data 26 agosto 2009;

Decreta:

Il decreto datato 1° luglio 2009 , con il quale si riconosceva il titolo di «Social Work», conseguito in Israele da Somri Sanabel, nata a Haifa il 29 novembre 1973, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Assistenti sociali, è modificato come segue: la frase «Deontologia e ordinamento professionale» è sostituita dalla frase: «Etica e deontologia professionale».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A12299

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Luche Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Luche Roberto, cittadino italiano, nato a Nuoro il 1° gennaio 1968, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma in data 24 luglio 2003 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 10 giugno 2008 dal «Ministerio de Ciencia y Innovation»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 29 aprile 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma come attestato in data 5 agosto 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Luche Roberto, cittadino italiano, nato a Nuoro il 1° gennaio 1968, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

09A12504

DECRETO 7 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Manili Amerigo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Manili Amerigo, cittadino italiano, nato a Roma il 25 dicembre 1959, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'«Università La Sapienza» di Roma in data 20 luglio 1998 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 10 giugno 2008 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 12 marzo 2009;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma del 4 aprile 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Manili Amerigo, cittadino italiano, nato a Roma il 25 dicembre 1959, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12505

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Coroama Jeny Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Coroama Jeny Mihaela, nata il 15 ottobre 1972 a Bilca (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Constructii, specializarea Constructii Hidrotehnice» conseguito presso la Università tecnica «Gh. Asachi» di Iasi nel giugno 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata;

Considerato altresì che ha documentato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 24 aprile e del 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Coroama Jeny Mihaela, nata il 15 ottobre 1972 a Bilca (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi ventiquattro; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Architettura tecnica e composizione architettonica, 2) Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; e solo orali 3) Impianti tecnici nell'edilizia e nel territorio; 4) Urbanistica e pianificazione territoriale.

Roma, 8 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A12506

DECRETO 8 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Puetter Carol Mije, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Puetter Carol Mije, nata il 13 febbraio 1978 a Aachen (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» conseguito in Germania nell'aprile 2007, come documentato dal certificato rilasciato dalla «Rechtsanwaltskammer Hamm», ai fini dell' iscrizione all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha concluso il percorso formativo accademico tedesco, avendo superato il primo ed il secondo esame di Stato, rispettivamente nel febbraio 2004 e nel luglio 2006, come attestato dal certificato rilasciato dal «Hessisches Ministerium der Justiz»;

Considerato che ha dimostrato con opportune certificazioni di aver maturato esperienza professionale in Italia;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Puetter Carol Mije, nata il 13 febbraio 1978 a Aachen (Germania), cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta, nel caso specifico ridotta in considerazione della esperienza professionale maturata, consiste nello svolgimento di elaborati su due materie, una delle quali verte su 1) diritto penale, e una è scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A12507

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 125.549 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 ottobre 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza 30 aprile 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 ottobre 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A12727

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 agosto 2009.

Composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed, in particolare, l'art. 1, commi 44 e 45, relativi, tra l'altro, all'istituzione e ai compiti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Visto il decreto 3 febbraio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il funzionamento del nucleo di valutazione;

Visto l'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, che assegna al nucleo ulteriori funzioni in materia di bilanci tecnici degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Visto l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promulgato a norma dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Considerato che il comma 3, dell'art. 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la nomina dei componenti del nucleo di valutazione di cui sopra, per i quali definisce i necessari requisiti professionali e individua criteri di incompatibilità;

Considerato, altresì, che il comma 4, dell'art. 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'art. 3 dello stesso regolamento, le modalità organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del nucleo, nonché la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2006 di ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale che, ai fini della riduzione della spesa complessiva per organi collegiali prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ne ha ridotto il numero dei componenti;

Visto l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, a mente del quale, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali operanti presso le medesime amministrazioni è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007 e che a tal fine le amministrazioni adottano con immediatezza le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa;

Ritenuto, pertanto, in considerazione anche della flessibilità della composizione numerica dell'organo prevista dalla normativa, di dover provvedere con immediatezza a ridurne il numero dei componenti, in misura tale da determinare sia le necessarie economie di gestione che consentano il rispetto dei nuovi limiti di spesa previsti dall'art. 61, del decreto-legge n. 112 citato, sia una migliore funzionalità e snellezza operativa dell'organismo;

Considerato che tale rimodulazione del numero dei componenti il nucleo comporta di dover procedere alla ricostituzione dello stesso;

Visto il decreto 3 agosto 2006 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 30 luglio 2008 di nomina del Presidente del nucleo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale è composto da dieci esperti con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale, nonché dal Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle riunioni sono invitati a partecipare un rappresentante della Banca d'Italia e un rappresentante dell'Istat.

2. Il Presidente del nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato tra gli esperti indicati al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. I componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale sono nominati fino a scadenza dell'organo, ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.

4. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata dell'organo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, il nucleo presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dell'organismo e la conseguente eventuale proroga della sua durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La proroga, ove concessa, non potrà in ogni caso ecce-

re i due anni, così come disposto dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.

5. In caso di proroga, alla scadenza dell'organo i componenti, che possono essere riconfermati, continuano ad esercitare le funzioni fino all'insediamento dei successori, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Ai componenti del nucleo si applica il regime di incompatibilità previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107.

7. In caso di incompatibilità, il componente del nucleo decade dalla carica.

8. Le dimissioni dalla carica sono rassegnate con atto scritto e sono comunicate al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché al Presidente del nucleo. Esse diventano operanti dalla loro accettazione.

Art. 2.

1. Il Presidente del nucleo formula l'indirizzo delle attività, che possono essere ripartite, ove necessario, tra i diversi componenti, che predisporranno, in modo singolo o in gruppo, le elaborazioni da sottoporre alle valutazioni del nucleo, in linea con le richieste del Ministro e in funzione della redazione del rapporto annuale. Provvede altresì ad organizzare le attività di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, con particolare riferimento ai compiti riferiti al «Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive» di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Organizza inoltre l'attività di cui all'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in collaborazione con la Direzione generale per le politiche previdenziali.

Il Presidente, inoltre:

a) convoca e presiede le riunioni del nucleo;

b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;

c) adotta le delibere assunte dal nucleo, finalizzate all'esigenza di assicurare l'effettiva operatività del complesso della struttura, nonché quelle concernenti il conferimento d'incarichi a professionisti esterni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107;

d) vigila sull'attuazione di dette delibere;

e) dispone, ove necessario, l'audizione dei Presidenti e dei Direttori generali degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) assicura ogni opportuna attività di interazione con il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero, anche ai fini di una ottimizzazione delle funzioni di supporto e della collaborazione tra nucleo e direzione generale.

3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente individuato quale vicario, dal Presidente stesso, nella seduta d'insediamento del nucleo.

4. Le dimissioni del Presidente sono rassegnate al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e diventano efficaci dalla sua sostituzione.

Art. 3.

1. Il nucleo è convocato dal Presidente, di norma ad intervalli non superiori al mese, oppure da almeno un terzo dei componenti, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione delle riunioni, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti non meno di sette giorni prima delle riunioni. Almeno tre giorni prima delle riunioni stesse, la documentazione relativa ai singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno è trasmessa ovvero messa a disposizione dei singoli componenti, presso la struttura di supporto.

3. Nel corso delle riunioni, a maggioranza assoluta dei presenti, può essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di ulteriori argomenti.

4. Il Presidente ha facoltà di accogliere o respingere la richiesta, motivando la decisione secondo il criterio di organicità dei lavori.

5. Per la validità delle riunioni del nucleo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

7. Delle riunioni del nucleo è redatto processo verbale a cura del dirigente coordinatore della struttura di supporto, o di un suo delegato appartenente alla medesima struttura. Per la redazione del processo verbale è possibile avvalersi della registrazione automatica. Il verbale è approvato nella riunione immediatamente successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali numerati cronologicamente vengono conservati agli atti.

Art. 4.

1. Il nucleo si avvale di una struttura di supporto costituita fino ad un massimo di 7 unità di personale in servizio presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Le unità di personale di cui al comma 1, appartenenti alle aree funzionali II e III, sono individuate in base alle competenze possedute in campo giuridico, economico, statistico, demografico e attuariale, nonché in materia informatica, amministrativa e contabile.

3. Al coordinamento del personale della struttura di supporto è preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia in servizio presso il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali.

4. Per particolari esigenze del nucleo possono essere individuate forme di collaborazione con le unità di personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa e dei tetti di spesa vigenti in materia, il nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne, per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le proprie competenze istituzionali, come previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107 e nel rispetto dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine il Presidente provvede alla regolarizzazione degli incarichi.

Art. 5.

1. Il compenso annuo lordo spettante al Presidente del nucleo è fissato in euro 13.700,00; per i restanti dieci componenti individuati all'art. 1, è prevista l'erogazione di un gettone di presenza pari a euro 250,00 per ciascuna seduta.

2. Al Presidente ed ai componenti del nucleo compete il rimborso per spese di missione equiparato a quello dei dirigenti di prima fascia dello Stato, nel rispetto dei principi ricavabili dal comma 2, dell'art. 68, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.

3. Gli oneri del presente provvedimento graveranno sul capitolo 4293 «Spese per il funzionamento - compreso il compenso ai componenti - del nucleo di valutazione della spesa previdenziale» del CDR 2 Politiche previdenziali, Missione 25 - Programma 25.2, Macroaggregato 2.1.1. «Funzionamento» - dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2009 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.

1. Ferma restando l'autonomia gestionale ed operativa dell'I.N.P.S. di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, tutti i compiti già attribuiti alla commissione di verifica e monitoraggio per il casellario degli attivi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 4 febbraio 2005, sono trasferiti al nucleo di valutazione della spesa previdenziale, il quale sovrintende all'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto.

2. Il casellario centrale delle posizioni previdenziali attive e il casellario centrale dei trattamenti pensionistici forniscono al nucleo rapporti periodici sullo stato di aggiornamento e correntezza dei dati, sulla attuazione delle disposizioni legislative che ne fissano il rispettivo funzionamento, sullo stato di avanzamento delle procedure di integrazione ed ogni altro dato e/o elemento richiesto dal nucleo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 7.

1. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a collaborare e a fornire le informazioni e i dati richiesti dal nucleo per l'assolvimento dei propri compiti. A tal fine gli enti, su richiesta del Presidente del nucleo, tramite i dirigenti preposti, collaboreranno all'elaborazione dei rapporti e delle analisi inerenti i compiti istituzionali del nucleo stesso.

2. In caso di omissione o carenza delle comunicazioni richieste, il Presidente del nucleo informa il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'eventuale esercizio dei poteri di vigilanza.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 44

09A12530

DECRETO 5 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Solado Gold SL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2007 dall'impresa MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A., con sede legale in Lodi, via San Colombano n. 81/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Solado Gold SL», contenente la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato «Fandango 360 SL» registrato con D.D. al n. 4833 in data 3 agosto 1982 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Fandango 360 SL»;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012 l'Impresa MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A., con sede legale in Lodi, via San Colombano n. 81/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SOLADO GOLD SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,1-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-5-10-20-50-60-100-150-200-300-400-500-600.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese IRCA SERVICE S.p.A. in Fornovo San Giovanni (Bergamo) e ALTHALLER ITALIA S.r.l. in San Colombano al Lambro (Milano); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera MONSANTO EUROPE N.V. in Anversa (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14083.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SOLADO GOLD SL

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,70	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,50	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Monsanto Europe N.V. - Anversa (Belgio)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Autorizzazione Ministero della Salute n. ____ del ______
Contenuto litri: 0,1- 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 *[1]*
Contenuto litri: 60 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 *[2]*
Partita n.: vedere sulla confezione

Informazioni mediche: consultare un centro antiveleni.
CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee, actinidia e mandorlo. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Terreni agrari in assenza della coltura. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, sorgo, prati, vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinocloa spp., Digitaria spp., Setaria spp., Chenopodium spp., Amarantus spp., Solanum spp.*): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare, Picris spp., Malva spp.*): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon spp., Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis spp., Convolvulus spp., Calystegia spp., Potentilla spp., Rumex spp.*): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si usa prevalentemente da solo. In caso di miscela, verificare la compatibilità tra i prodotti.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non operare contro vento
DA NON VENDERSI SFUSO

[1] **Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

[2] Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. **ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.**

SOLADO GOLD SL

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,70	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,50	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via San Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

OFFICINE DI PRODUZIONE:
Monsanto Europe N.V. - Anversa (Belgio)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Autorizzazione Ministero della Salute n. ____ del ______
Contenuto litri: 0,1- 0,25 - 0,5 - 0,75
Partita n.: vedere sulla confezione

Informazioni mediche: consultare un centro antiveleni.
CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. DA NON VENDERSI SFUSO

09A12526

DECRETO 6 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Folicur AE».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la direttiva 2008/125/CE della Commissione (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea 20 dicembre 2008, n. L/344), che modifica la direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione nell'allegato I della sostanza attiva Tebuconazolo;

Vista la domanda presentata in data 29 marzo 2006 dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, V.le Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Folicur AE»;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per la sostanza attiva Tebuconazolo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 27 giugno 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 6 luglio 2009 dalla quale risulta che l'Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto medesimo negli stabilimenti delle Imprese: Tosvar Srl – Pozzo d'Adda (Milano) e Tunap Group – Lichtenau (Germania);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per la sostanza attiva Tebuconazolo, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, V.le Certosa, 130, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario destinato al trattamento delle piante ornamentali e di fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico denominato FOLICUR AE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 150-200-250-300-400-500-600.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Tunap Group – Lichtenau (Germania) nonché preparato e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Tosvar Srl – Pozzo d'Adda (Milano).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13201.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 6 ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FOLICUR® AE

FUNGICIDA sistemico destinato alle piante ornamentali e fiori da appartamento, balcone o giardino domestico.
Contro ticchiolatura, oidio (mal bianco) e ruggine.

AEROSOL

FOLICUR® AE
COMPOSIZIONE
100 g di Folicur AE contengono:
0,015 g di tebuconazolo puro
solventi e propellenti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO
Estremamente infiammabile.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non respirare gli aerosoli. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Usare soltanto in luogo ben ventilato.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
TOSVAR S.r.l. – Pozzo d'Adda (MI)
TUNAP GROUP - Bahnhofstr, 16 - 09244 Lichtenau (Germania)

IRRITANTE

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. /PPO del
Contenuto netto: 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 ml
Partita n.

Norme precauzionali
Recipiente sotto pressione; proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l'ozono. Evitare un uso eccessivo od improprio.

Prescrizioni supplementari

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Folicur AE è idoneo per il trattamento di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la lotta contro i seguenti parassiti:
oidio *(Sphaeroteca pannosa, Erysiphe cichoracearum, Oidium begoniae)*,
ruggine *(Phragmidium mucronatum, Puccinia* spp., *Puccinia antirrinhi, Puccinia pelargonii zonalis)* e
ticchiolatura *(Diplocarpon rosae)*: realizzare una prima applicazione all'inizio dell'infestazione o alla comparsa dei primi sintomi della malattia; se necessario, effettuare ulteriori applicazioni con intervallo di 7-14 giorni. Utilizzare l'intervallo più breve in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo dei patogeni o per piante in attiva crescita.
Agitare il prodotto prima dell'uso. Applicare il prodotto fino a completa copertura della pianta, visibile come un film lucido sulle foglie, evitando il gocciolamento; tenere la bomboletta in posizione verticale ad una distanza di 40-50 cm dalla pianta trattata. Applicarlo su piante ben irrigate e non direttamente esposte al sole durante l'irrorazione.
Per i trattamenti all'aperto, si raccomanda di effettuare l'applicazione nelle ore più fresche e meno ventose della giornata, preferendo quindi le prime ore del mattino; per i trattamenti in ambienti chiusi si raccomanda di ventilare i locali dopo l'applicazione.

Fitotossicità:
Evitare l'applicazione su *Bellis perennis* (Pratolina).
Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali con diverse sensibilità si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

Attenzione.

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Il contenitore non può essere riutilizzato.

3

® Marchio registrato

29.06.09

09A12525

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Stefan Gattenloehner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Gattenloehner nato a Wuerzburg (Germania) il giorno 14 maggio 1967, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 3 maggio 1994 dalla Julius -Maximilians - Universität München - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 14 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Gattenloehner ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Pathologe» rilasciato in data 22 gennaio 2003 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anatomia patologica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 3 maggio 1994 dalla Julius -Maximilians - Universität München - Germania - al sig. Stefan Gattenloehner, nato a Wuerzburg (Germania) il giorno 14 maggio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Stefan Gattenloehner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für Pathologe» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 22 gennaio 2003 al sig. Stefan Gattenloehner, nato a Wuerzburg (Germania) il giorno 14 maggio 1967, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anatomia patologica.

Art. 4.

Il sig. Stefan Gattenloehner, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anatomia patologica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12509

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «COAP Organizzazione di produttori società cooperativa a r.l.», in Sabaudia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 18, con il quale la società cooperativa «COAP Organizzazione di produttori Società cooperativa a r.l.», con sede in Sabau-

dia (Latina), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Liberino Mancini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 settembre 2008 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luca Ciai, nato a Roma il 15 settembre 1964, con studio in Roma Lido, via Paolo Orlando n. 7, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Liberino Mancini, rinunziante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trattamento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12502

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa sociale S.H.A.R.P. - V.A.I.E. a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2004, n. 252, con il quale il dott. Sandro Forlingieri è stato nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa sociale S.H.A.R.P. - V.A.I.E. a r.l.», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 20 ottobre 2003;

Vista la nota in data 18 giugno 2008 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Barbara Bortolotti, nata a Roma il 6 giugno 1972, ivi domiciliata in via Flaminia n. 713, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Sandro Forlingieri, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trattamento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12503

DECRETO 22 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Canicchio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Laura Canicchio, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Laura Canicchio, cittadina italiana, nata a Gaeta (Latina) in data 24 luglio 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 settembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A12513

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Zuccaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Stefania Zuccaro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Stefania Zuccaro, cittadina italiana, nata a Frosinone in data 12 novembre 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A12512

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Michele Buonomo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Michele Buonomo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Astra Moda Ricerca e Formazione S.a.s. di Purificato Ottavia in Afragola (Napoli), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Michele Buonomo, cittadino italiano, nato a Caivano (Napoli) in data 19 giugno 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A12514

DECRETO 2 ottobre 2009.

Prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1157, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria per il 2007);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1157, della citata legge il quale dispone che in via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'art. 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, commi 4 e 4-*bis*, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse;

Rilevato che l'utilizzo dell'intervento di cui alla sopra citata norma, ha consentito, nell'ambito di processi di cessione di complessi aziendali facenti capo ad imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, l'assunzione di un numero complessivo di n. 488 lavoratori altrimenti destinati al licenziamento;

Tenuto conto, altresì, che a fronte del limite massimo complessivo di spesa di euro 10 milioni residua attualmente una disponibilità di euro 2.275.145,00, come comunicato dal direttore generale della competente direzione degli ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota in data 24 aprile 2008;

Ritenuta l'opportunità, alla luce degli esiti della sperimentazione svolta, di disporre la prosecuzione degli interventi di cui al sopra citato articolo comma 1157, nei limiti delle residue disponibilità;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 1, comma 1157, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposta la prosecuzione degli interventi ivi previsti, con le modalità del successivo comma 1158, nei limiti delle residue disponibilità di euro 2.275.145,00.

Roma, 2 ottobre 2009

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

09A12528

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2009.

Iscrizione dell'organismo denominato «Biozoo Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, ed in particolare l'art. 19, che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6, del citato art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte di «Biozoo Srl» con sede a Sassari, via Chironi n. 9, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha verificato che l'organismo «Biozoo Srl» è conforme alla norma EN 45011 e pertanto può essere autorizzato ad effettuare i controlli sui prodotti di cui al regolamento (CE) n. 509/2006 e regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Biozoo Srl» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Biozoo Srl», con sede a Sassari, via Chironi n. 9, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53, della legge 14 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.

L'organismo iscritto «Biozoo Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale com-

petente che lo stesso art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Biozoo Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A12521

DECRETO 5 ottobre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa» in Pescara, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255, del 10 dicembre 2008, con il quale al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 18 settembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 24 novembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità Fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01- ACITOT 2009 p.to 5.2
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02- ACIVOL 2009
Acido Sorbico	OIV MA-F-AS313-14 -ACISOR 2009 p.to 2
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05 ALCCEN 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04- DIOSOU 2009 p.to 2.3
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-07- CACHR2 2009 p.to 4
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009 p.to 6
Estratto secco netto, Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03- EXTSEC 2009 p.to 4 + OIV MA-F-AS311-01- SUCRED 2009 p.to 3.2 + (Circ. MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03- EXTSEC 2009 p.to 4
Litio	DM 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. XXX, pag. 47
Massa Volumica a 20°C - Densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01- MASVOL 2009 p.to 5.2
pH	OIV MA-F-AS313-15- pH 2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06 -CUIVRE 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 p.to 2
Solfati	OIV MA-F-AS321-05- SULFAT 2009 p.to 2
Titolo Alcolometrico	DM 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. II, pag. 101
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4.C
Titolo alcolometrico volumico potenziale	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 p.to 3.2 + Reg. CE 479/2008 allegato I p.to 15 + allegato IV, p.to 15
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4.C + OIV MA-F-AS311-01- SUCRED 2009 p.to 3.2 + Reg. CE 479/2008 allegato I, p.to 16 + allegato IV, p.to 15
Umidità	DM 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. I, pag. 101
Zinco	OIV MA-F-AS322-08- ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01- SUCRED 2009 p.to 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12523

DECRETO 12 ottobre 2009.

Iscrizione della varietà di sorgo Silage King al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il parere negativo espresso dalla commissione sementi nella riunione del 31 marzo 2009 per scarso valore agronomico;

Vista la richiesta presentata dalla KWS Italia in data 11 maggio 2009 volta alla revisione del parere già espresso dalla commissione sementi motivando, la detta richiesta, col fatto che la varietà di sorgo Silage King non era stata giudicata in funzione della produzione di biogas;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di Ibrido	Responsabilità della conservazione in purezza
11552	Silage King	700	HS	Pannar Seed BV - Paesi Bassi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il direttore generale: BLASI

09A12510

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 settembre 2009.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti da finanziamenti già concessi, per mutui relativi a progetti per la sicurezza e la riqualificazione di strade della provincia di Isernia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza e riqualificazione di strade provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992, del 18 maggio 1989 e 100, del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172, del 25 luglio 1989 e n. 42, del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155, del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 30811, del 12 novembre 2008, successivamente integrata con nota n. 10169, del 30 aprile 2009, con la quale la provincia di Isernia ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sui mutui finanziati dalla legge n. 67/1988 per la realizzazione del nuovo intervento: lavori di miglioramento della viabilità e messa in sicurezza

della s.p. n. 86 «Istonia» dalla s.p. Aquilonia a Staffoli. Importo progetto € 164.319,94;

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risultano a favore della provincia di Isernia economie realizzate per il complessivo importo di € 164.319,94;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Isernia richiede il finanziamento, rispetta i requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, e che, pertanto, si può accogliere la richiesta formulata;

Decreta:

È autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dai finanziamenti a suo tempo concessi a favore della provincia di Isernia con i decreti ministeriali nn. 992/1989 e 100/1990, per il seguente intervento: lavori di miglioramento della viabilità e messa in sicurezza della s.p. n. 86 «Istonia» dalla s.p. Aquilonia a Staffoli. Importo progetto € 164.319,94.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: MARINALI

09A12522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 2 ottobre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Georges Papadopoulus, Console generale della Repubblica ellenica a Milano».

Si prega codesto Ministero di voler pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* quanto sopra indicato.

09A12520

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Classica Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., in Milano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 3 settembre 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Classica società di intermediazione mobiliare S.p.A., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo n. 58/1998.

09A12616

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «HydroDoxx 500 mg/g»

Estratto decreto n. 123 del 17 settembre 2009

Procedura decentrata n. ES/V/0132/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario HYDRODOXX 500 MG/G polvere per uso in acqua da bere per polli e suini.

Titolare A.I.C.: società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen (Belgio).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Laboratorios Calier S.A. nello stabilimento sito in Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacca da 1 kg - A.I.C. n. 104082019;

fustino di cartone contenente 5 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104082021;

fustino di cartone contenente 25 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104082033.

Composizione: un grammo del medicinale veterinario contiene:

principio attivo: doxiciclina (come doxiciclina iclato) 500 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

polli (broiler);

suini (suini all'ingrasso).

Indicazioni terapeutiche:

polli (broilers): prevenzione e trattamento della malattia cronica respiratoria (MCR) sostenuta da mycoplasma gallisepticum;

suini (all'ingrasso): prevenzione e trattamento dell'infezione clinica respiratoria causata da ceppi sensibili di pasteurella multocida.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: un anno;

periodo di validità dopo diluizione nell'acqua da bere: ventiquattro ore.

Dopo la prima apertura del condizionamento primario, il prodotto non utilizzato non deve essere conservato, e va eliminato.

Tempi di attesa: carni e visceri:

suini all'ingrasso: sei giorni;

polli: sei giorni.

Uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Non usare durante le 4 settimane di inizio del periodo di ovodeposizione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A12516

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxicillina Triidrato 80% - Ascor Chimici».

Estratto provvedimento n. 182 del 17 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXICILLINA TRIIDRATO 80% - ASCOR CHIMICI.

busta da 100 g - A.I.C. n. 102864016;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 102864028;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102864030.

Titolare A.I.C: Ascor Chimici S.r.l., con sede in Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana n. 265 - codice fiscale n. 001367700401.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica eccipienti e rinuncia ad una confezione.

Si autorizza la modifica degli eccipienti.

La composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrato 80,0 g pari ad amoxicillina 69,7 g (invariato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

La confezione: barattolo da 250 g - A.I.C. n. 102864028, è rinunciata su richiesta del titolare dell'A.I.C.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan L».

Estratto provvedimento n. 183 del 17 settembre 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0122/001/II/004.

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN L, nelle confezioni:

scatola da 3 tubi siringa - A.I.C. n. 102623016;

scatola da 15 tubi siringa - A.I.C. n. 102623028;

scatola da 20 tubi siringa - A.I.C. n. 102623030;

scatola da 24 tubi siringa - A.I.C. n. 102623042.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da: «non conservare a temperatura superiore ai 30°C» a: «non conservare a temperatura superiore a 25°C».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A12517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Diluente Suvaxyn»

Estratto provvedimento n. 193 del 6 ottobre 2009

Medicinale veterinario «DILUENTE SUVAXYN» soluzione per la ricostituzione del vaccino «Suvaxyn Aujeszky», nelle confezioni:

flacone da 50 dosi (100 *ml)* - A.I.C. n. 102878030;

flacone da 100 dosi (200 *ml)* - A.I.C. n. 102878042;

10 flaconi da 50 dosi (100 *ml)* - A.I.C. n. 102878016;

10 flaconi da 100 dosi (200 *ml)* - A.I.C. n. 102878028.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica;

variazione tipo II: aggiunta nuovo sito di produzione e rilascio lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica che comporta tra l'altro:

aumento del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita da 18 a 36 mesi. Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: un ora.

È autorizzata altresì la variazione tipo II del medicinale veterinario suddetto concernente l'aggiunta del sito di Fort Dodge Veterinaria, S.A. – Ctra.Camprodon s/n «La Riba» - Vall de Bianca (Gerona) - Spagna, per la produzione ed il rilascio lotti del prodotto finito, oltre a quello attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A12508

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rilexine 500 HL asciutta».

Estratto decreto n. 131 del 28 settembre 2009

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario RILEXINE 500 HL ASCIUTTA, sospensione intramammaria per bovine lattifere (vacche) nelle confezioni 12 siringhe da 8 grammi, A.I.C. n. 101943013; 4 siringhe da 8 grammi, A.I.C. n. 101943025; 60 siringhe da 8 grammi, A.I.C. n. 101943037.

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rilexine 500 HL asciutta», sospensione intramammaria per bovine lattifere (vacche) nelle confezioni 12 siringhe da 8 grammi, A.I.C. n. 101943013; 4 siringhe da 8 grammi, A.I.C. n. 101943025; 60 siringhe da 8 grammi, A.I.C. n. 101943037; di cui è titolare l'impresa Virbac s.a. 1ère avenue 2065 m, Lid 06516 Carros (Francia), rappresentata per la vendita in Italia dall'impresa Virbac s.r.l., con sede in via Caldera n. 21 - Milano.

I tempi di attesa autorizzati sono ora i seguenti:

carni e visceri: quattro giorni;

latte: quarantadue giorni dopo il trattamento. Non somministrare nelle bovine in asciutta nei 42 giorni precedenti il parto.

Motivo della revoca della sospensione: parere favorevole della Commissione consultiva del farmaco veterinario, espresso nella riunione del 19 e 20 febbraio 2009.

Decorrenza del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

09A12515

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46776 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Neolt S.p.A., con sede in: Ponte San Pietro (Bergamo), unità di: Ponte San Pietro (Bergamo) e Valbrembo (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46777 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Mangiarotti Nuclear S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46778 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Eaton S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Monfalcone (Gorizia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46779 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Frette S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Concorezzo (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46780 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Muratori di Finale Emilia Consorzio, con sede in: Finale Emilia (Modena), unità di: Finale Emilia (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46781 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della schiavi macchine industriali S.p.A., con sede in: Podenzano (Piacenza), unità di: Castronno (Varese) e Podenzano (Piacenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 aprile 2009 al 1° aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 2 aprile 2009 al 1° aprile 2010.

Con il decreto n. 46782 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Ferioli Società per azioni, con sede in: Rio Saliceto (Reggio Emilia), unità di: Rio Saliceto (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 ottobre 2010 nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2011.

Con il decreto n. 46783 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Interestate Società a responsabilità limitata, con sede in: Ancona, unità di: Ancona il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46784 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Geal Società a responsabilità limitata, con sede in: Agliana (Pistoia), unità di: Agliana (Pistoia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46785 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Telwin, Società per azioni, con sede in: Villaverla (Vicenza), unità di: Villaverla (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46790 del 31 luglio 2009 stato concesso, in favore della Soglia Hotel Group S.r.l., con sede in: Verona, unità di: Calatabiano (Catania), Carovigno (Brindisi), Milano, Roma, Verona e Scanzano Jonico (Matera) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 46188 del 16 giugno 2009.

Con il decreto n. 46791 del 31 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Lorelflex Società a responsabilità limitata, con sede in: Montecorvino Pugliano (Salerno), unità di: Montecorvino Pugliano (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46792 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Cartotecnica di Ormea S.r.l., con sede in: Ormea (Cuneo), unità di: Ormea (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 22 febbraio 2009 al 21 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 febbraio 2009 al 22 agosto 2009. Il presente provvedimento annulla e sotituisce il D. D. n. 45888 dell'11 maggio 2009.

Con il decreto n. 46793 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Dueesse Società a responsabilità limitata con sede in: Monte San Giovanni Campano (Frosinone), unità di: Monte San Giovanni Campano (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 aprile 2009 al 3 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 4 aprile 2009 al 3 aprile 2010.

Con il decreto n. 46794 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Acciaierie di Badia S.p.A., con sede in: Badia Polesine (Rovigo), unità di: Badia Polesine (Rovigo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010.

Con il decreto n. 46795 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Alfa Steel Società a responsabilità limitata con sede in: Dolo (Venezia), unità di: Codognè (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46796 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della O.M.F.N. dei Fratelli Nani Società a responsabilità limitata, con sede in: Presezzo (Bergamo), unità di: Presezzo (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 aprile 2009 al 21 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 22 aprile 2009 al 21 aprile 2010.

Con il decreto n. 46797 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Radici Pietro Industries & Brands Società per azioni, con sede in: Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), unità di: Cazzano Sant'andrea (Bergamo) e Grassobbio (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46798 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Electrolux Italia S.p.A., con sede in: Porcia (Pordenone), unità di: Susegana (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 30 settembre 2009 nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2011.

Con il decreto n. 46799 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Industrie del Basento S.r.l., con sede in: Atessa (Chieti), unità di: Potenza il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010 nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46800 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Tecno.A. S.r.l., con sede in: Scalenghe (Torino), unità di: Beinasco (Torino) e Scalenghe (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza per il periodo dal 9 maggio 2009 al 8 novembre 2009 nonché approvato il relativo programma dal 9 maggio 2009 all'8 novembre 2009.

Con il decreto n. 46801 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Chirico Molini e Pastificio dal 1895 S.p.A., con sede in: Teverola (Caserta), unità di: Teverola (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 13 maggio 2009 al 12 novembre 2009 nonché approvato il relativo programma dal 13 maggio 2009 al 12 novembre 2009.

Con il decreto n. 46802 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Cagi Maglierie S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Motta Visconti (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010.

Con il decreto n. 46803 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Bioitalia (già Ajinomoto Bioitalia) S.p.A., con sede in: Adria (Rovigo), unità di: Adria (Rovigo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 6 maggio 2009 al 5 novembre 2009 nonché approvato il relativo programma dal 6 maggio 2009 al 5 maggio 2010.

Con il decreto n. 46804 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Trasporti Internazionali Società a responsabilità limitata, con sede in: Gallarate (Varese), unità di: Bergamo e Gallarate (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 maggio 2009 al 9 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dall'11 maggio 2009 al 9 maggio 2010.

Con il decreto n. 46805 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Avenance Italia c/o Rieter Automotive Fimit S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Santhià (Vercelli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 14 marzo 2009 nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 20 giugno 2009. Concesso ulteriore periodo.

Con il decreto n. 46806 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Itway Società per azioni, con sede in: Ravenna, unità di: Ravenna il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 31 dicembre 2009 nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 aprile 2010.

Con il decreto n. 46807 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Ferriere Nord Società per azioni, con sede in: Osoppo (Udine), unità di: Majano (Udine) e Osoppo (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 14 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 14 maggio 2010.

Con il decreto n. 46808 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Microm Società Costruzioni Meccaniche Roma S.r.l., con sede in: Albano Laziale (Roma), unità di: Albano Laziale (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 25 maggio 2009 al 24 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 25 maggio 2009 al 24 maggio 2010.

Con il decreto n. 46809 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Nautiwork S.r.l., con sede in: Messina, unità di: Messina il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46810 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Evonik Medavox S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Assago (Milano) e Bussi sul Tirino (Pescara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46811 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Nuova Renopress S.p.A., con sede in: Budrio (Bologna), unità di: Budrio (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010 nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010. Il presente annulla e sostituisce il decreto n. 46160 del 9 giugno 2009.

Con il decreto n. 46812 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Ausglobe Formula S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 30 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46813 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Tomasi Società per azioni, con sede in: Lecco, unità di: Azzano San Paolo (Bergamo), Bergamo, Besana in Brianza (Milano), Busto Arsizio (Varese), Castione Andevenno (Sondrio), Cesano Maderno (Milano), Cinisello Balsamo (Milano), Como, Corsico (Milano), Lecco, Merone (Como), Morbegno (Sondrio), Saronno (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 31 dicembre 2009 nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46814 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Torni Automatici Società a responsabilità limitata, con sede in: Romano D'Ezzelino (Vicenza), unità di: Romano D'Ezzelino (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 maggio 2009 al 12 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 13 maggio 2009 al 12 maggio 2010.

Con il decreto n. 46815 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Ceva Logistics Italia S.r.l., con sede in: Assago (Milano), unità di: Bologna, Firenze, Mestre (Venezia), Milano, Palermo, Pomezia (Roma), Termini Imerese (Palermo), Tivoli (Roma) e Valle di Maddaloni (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46816 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Cavagnis Costruzioni, Società a responsabilità limitata, con sede in: Padova, unità di: Merano * Meran (Bolzano), Padova, Pizzola sul Brenta (Padova), Roma, Soave (Verona) e Trento il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010 nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46817 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Trafimet S.p.A., con sede in: Castegnero (Vicenza), unità di: Castegnero (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46818 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Alstom Ferroviaria S.p.A., con sede in: Savigliano (Cuneo), unità di: Savigliano (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 25 maggio 2009 al 24 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 25 maggio 2009 al 24 maggio 2010.

Con il decreto n. 46819 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Vincenzo Zucchi S.p.A., con sede in: Rescaldina (Milano), unità di: Rescaldina (Milano) e Vimercate (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46820 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Industrie Ilpea S.p.A., con sede in: Malgesso (Varese), unità di: Malgesso (Varese), Scheggia e Pascelupo (Perugia) e Zoppola (Pordenone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale nonché per il periodo dal 5 maggio 2009 al 4 maggio 2010 approvato il relativo programma dal 5 maggio 2009 al 4 maggio 2010. Per Malgesso dal 5 maggio 2009 al 4 aprile 2010.

Con il decreto n. 46821 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Tinet Società a responsabilità limitata, con sede in: Oderzo (Treviso), unità di: Muggia (Trieste) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46822 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Kemica S.p.A., con sede in: Cornaredo (Milano), unità di: Cornaredo (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46823 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della C & A S.r.l., con sede in: Canneto sull'Oglio (Mantova), unità di: Canneto sull'Oglio (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dall'11 maggio 2009 al 10 novembre 2009 nonché approvato il relativo programma dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010.

Con il decreto n. 46824 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Mek Euro Engineering Società a responsabilità limitata, con sede in: Marcianise (Caserta), unità di: Marcianise (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46825 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della GM Sinter South (Miba Sinter Italy) S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Arzano (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010 nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46826 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Thermocold Società a responsabilità limitata, con sede in: Modugno (Bari), unità di: Modugno (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010 nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010.

Con il decreto n. 46827 del 3 agosto 2009 è stato concesso . in favore della Filatura & Tessitura di Puglia S.r.l., con sede in: Alba (Cuneo), unità di: Ginosa (Taranto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 al 18 agosto 2009 nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46828 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Oleopress di Corini Domenico & C. Società in accomandita semplice, con sede in: Brescia, unità di: Brescia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 maggio 2009 all'11 giugno 2009 nonché approvato il relativo programma dall'11 maggio 2009 all'11 giugno 2009.

Con il decreto n. 46829 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Satiz S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Moncalieri (Torino), Milano e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 luglio 2009 nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2011.

Con il decreto n. 46830 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Milano e Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 46831 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Metrotipo S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Pomezia (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 46832 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Editrice Quadratum S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 maggio 2009 al 25 novembre 2009.

Con il decreto n. 46833 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della RCS Quotidiani S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano, Pessano con Bornago (Milano) e Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 21 aprile 2009 al 20 ottobre 2009 nonché approvato il relativo programma dal 21 aprile 2009 al 20 gennaio 2010. Il presente decreto è finalizzato altresì al pensionamento anticipato di 58 poligrafici su 117 inizialmente previsti.

Con il decreto n. 46835 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Poligrafici Editoriale S.p.A., con sede in: Bologna, unità di: Bologna, Firenze, Milano e Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46836 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Barbero Pietro Società per azioni, con sede in: Torino, unità di: Cusago (Milano) e Grugliasco (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dall'11 maggio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46837 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l., con sede in: Livorno, unità di: Livorno il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 15 giugno 2009 al 14 giugno 2010.

Con il decreto n. 46838 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Calonaci Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Sesto Fiorentino (Firenze), unità di: Sesto Fiorentino (Firenze) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 25 maggio 2009 al 24 maggio 2010.

Con il decreto n. 46839 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della M.I.V.V. S.p.A., con sede in: Sant'Omero (Teramo), unità di: Sant'Omero (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dall'8 giugno 2009 al 7 giugno 2010.

Con il decreto n. 46840 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Angst+Pfister S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46841 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della S.T. Remy Confezioni Società a responsabilità limitata, con sede in: Cagliari, unità di: Cagliari il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46842 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Loro Piana Società per azioni, con sede in: Quarona (Vercelli), unità di: Borgosesia (Vercelli), Ghemme (Novara), Quarona (Vercelli) e Rocca Pietra (Novara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46843 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Compagnia Portuale di Livorno Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Livorno, unità di: Livorno il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 15 giugno 2009 al 14 giugno 2010.

Con il decreto n. 46844 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Amaro Lucano Società per azioni, con sede in: Pisticci (Matera), unità di: Pisticci (Matera) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46845 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Almaviva - The Italian Innovation Company Società per azioni, con sede in: Roma, unità di: Zumpano (Cosenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 5 maggio 2009 al 4 maggio 2010.

Con il decreto n. 46846 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Motorstore S.p.A., con sede in: Castenaso (Bologna), unità di: Casalecchio di Reno (Bologna), Castenaso (Bologna), Modena, San Lazzaro di Savena (Bologna) e Zola Predosa (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 20 marzo 2009 al 19 marzo 2010. Il presente provvedimento annulla e sostituisce i D.D. n. 45459 del 30 marzo 2009 e n. 46125 del 25 maggio 2009, limitatamente al periodo dal 20 marzo 2009 al 12 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46847 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Marchisa Gomme Società a responsabilità limitata, con sede in: Cuneo, unità di: Cuneo il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46848 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Sosolla Unipersonale Società a responsabilità limitata, con sede in: Civitanova Marche (Macerata), unità di: Civitanova Marche (Macerata) e Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46849 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Arlati Società a responsabilità limitata, con sede in: Cornate d'Adda (Milano), unità di: Cornate d'Adda (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 19 aprile 2009 al 18 aprile 2010.

Con il decreto n. 46850 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Ed-Art S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 17 marzo 2009 al 16 marzo 2010.

Con il decreto n. 46851 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Cromos (già Tintorie Nuove Fibbre) S.r.l., con sede in: Cassina Rizzardi (Como), unità di: Cerro Maggiore (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 20 maggio 2009 al 19 maggio 2010. Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 45242 del 12 marzo 2009 ed il D.D. n. 45783 del 28 aprile 2009 limitatamente al periodo dal 20 maggio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46852 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Texfer Siniscola (già Legler Siniscola) S.p.A., con sede in: Siniscola (Nuoro), unità di: Siniscola (Nuoro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con per il periodo dal 22 settembre 2009 all'11 maggio 2010.

Con il decreto n. 46853 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Texfer (già Legler) S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Ponte San Pietro (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria per il periodo dal 18 agosto 2009 all'11 maggio 2010.

Con il decreto n. 46854 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Texfer Ottana (già Legler Ottana) S.p.A., con sede in: Ottana (Nuoro), unità di: Ottana (Nuoro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria per il periodo dal 22 settembre 2009 all'11 maggio 2010.

Con il decreto n. 46855 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Texfer Macomer (già Legler Macomer) S.p.A., con sede in: Macomer (Nuoro), unità di: Macomer (Nuoro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria per il periodo dal 10 settembre 2009 all'11 maggio 2010.

Con il decreto n. 46856 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Adlersapa S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Arpaia (Benevento) e Forchia (Benevento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 19 luglio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46857 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Italian Leather S.p.A., con sede in: Bitonto (Bari), unità di: Arzignano (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal ------ al -----, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 14 ottobre 2009. Il presente decreto estende l'art. 2 del D.D. n. 44861 del 22 gennaio 2009 da 60 a 74 unità lavorative per il periodo dal 10 aprile 2009 al 14 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46858 del 3 agosto 2009 è stato concesso, in favore della Ing. Franco & C. S.p.A., con sede in: Trino Vercellese (Vercelli), unità di: Trino Vercellese (Vercelli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 luglio 2009 al 4 gennaio 2010. Il presente decreto estende le condizioni del D. D. n. 43389 del 20 marzo 2009 ad ulteriori 42 unità per un totale di 115 unità lavorative.

09A12618

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Santa Vittoria - Soc. Agr. Coop», in Carpaneto Piacentino all'istituzione di un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 2009, la società «Santa Vittoria - Soc. Agr. Coop.», con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza), loc. Ciriano Caseificio n. 25/1, viene autorizzata ad istituire ed ivi esercitare un magazzino generale, avente una superficie complessiva di mq 2.719, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

09A12524

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Dual Sanitaly S.p.a.», in Bordighera.

Con il provvedimento n. aM - 183/2009 del 6 ottobre 2009 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Bordighera (Imperia) corso Italia n. 126, rilasciata alla società «Dual Sanitaly S.p.a.».

09A12511

Comunicato di rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 179/2005 del 21 dicembre 2005 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosiced».

Nell'estratto della determinazione n. 179/2005 del 21 dicembre 2005 relativa al medicinale per uso umano ROSICED pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2006 – serie generale n. 3 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

ROSICED 0,75% crema tubo in PE da 25 mg;
ROSICED 0,75% crema tubo in PE da 30 mg;
ROSICED 0,75% crema tubo in PE da 40 mg;
ROSICED 0,75% crema tubo in PE da 50 mg;

leggasi:

ROSICED 0,75% crema tubo in PE da 25 g;
ROSICED 0,75% crema tubo in PE da 30 g;
ROSICED 0,75% crema tubo in PE da 40 g;
ROSICED 0,75% crema tubo in PE da 50 g.

09A12529

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/393 del 25 maggio 2009 dell'Agenzia italiana del farmaco, riguardante la variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Siccafluid». (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009).

Il titoletto dell'estratto del provvedimento indicato in epigrafe, riportato alla pagina 182 del sopraindicato supplemento ordinario, è sostituito dal seguente: «*Estratto provvedimento UPC/II/398 del 25 maggio 2009*».

09A12617

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-249) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.